



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 521	Del 20 NOV. 2015	Atti 142/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------

Oggetto: accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia per la ricerca scientifica, tecnologica e clinica.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Brescia è istituzione che focalizza le sue attività principalmente sul concetto di "Salute e Benessere delle persone nell'Ambiente" sintetizzabile nel binomio "Health&Wealth";
- nell'ambito delle grandi aree di interesse rientranti nel programma di "Health&Wealth" (quali la Longevità, l'Ambiente, gli Stili di Vita, le Tecnologie per la Salute ed il Benessere) l'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - promuove progetti di "sviluppo integrato tematico" finalizzati all'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, sviluppo e trasferimento tecnologico in vari settori compresa la prevenzione e cura della salute;

rilevato che:

- l'Ateneo in questione, all'interno delle tematiche del programma di sviluppo integrato "Health&Wealth" (Salute e Benessere delle persone nell'ambiente) ha interesse a promuovere iniziative di ricerca scientifica e non solo, attraverso l'attivazione di collaborazioni con partner nazionali e internazionali operanti negli ambiti sanitari, economico-industriali, socio-istituzionali;
- con nota 07.05.2015 prot. n. 6888, l'Università degli Studi di Brescia ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un accordo di collaborazione per attività di ricerca tecnologica, clinica e scientifica con l'Azienda Ospedaliera, quale Centro di rilievo nazionale ed internazionale per l'attività ortopedica, traumatologica, reumatologica, riabilitativa e di recupero funzionale ed il trattamento di malattie dell'apparato muscoloscheletrico;
- con nota 14.05.2015 prot. n. 7252, l'Azienda Ospedaliera confermava la propria disponibilità ad aderire alla proposta di collaborazione in ambito scientifico avanzata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Brescia;
- nella seduta del 19.10.2015 il Senato Accademico ha autorizzato la stipula dell'accordo di collaborazione, della durata di anni uno, tra il predetto Ateneo e l'Azienda Ospedaliera avente ad oggetto lo sviluppo



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 521	Del 20 NOV. 2015	Atti 142/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------

congiunto e l'esecuzione concordata di specifiche iniziative concernenti attività di ricerca scientifica, clinica e tecnologica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle patologie legate al sistema muscoloscheletrico;

visto il testo di convenzione trasmesso dall'Università di Brescia in data 03.11.2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con cui le Parti intendono disciplinare i rapporti di collaborazione al fine di:

- realizzare comuni attività di ricerca, di trasferimento tecnologico, di trasferimento clinico e di divulgazione scientifica;
- partecipare congiuntamente a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei, internazionali, incluso l'accesso a programmi e strumenti pubblici di finanza agevolata;
- partecipare a iniziative promosse da soggetti pubblici o privati;
- stage e traineeship di studenti, neolaureati, dottorandi e specializzandi;

considerato che è interesse dell'Azienda Ospedaliera sviluppare le attività di ricerca definite all'interno del presente che saranno sostenute da risorse finanziarie messe a disposizione da ciascuna delle parti o mediante il sostegno finanziario di terzi, le cui modalità di gestione saranno disciplinate da specifici accordi;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di comuni attività di ricerca scientifica, clinica e tecnologica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle patologie legate al sistema muscoloscheletrico;
- 2) di nominare sin d'ora il prof. Giuseppe Mineo, professore universitario associato dell'Università degli Studi di Milano - Direttore della U.O.C. Ortopedia Traumatologia IV dell'Azienda Ospedaliera, quale Responsabile Scientifico per la gestione di ogni effetto annesso e



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 521	Del 20 NOV. 2015	Atti 142/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------

connesso alla realizzazione degli impegni assunti nei confronti l'Università degli Studi di Brescia, con particolare riguardo all'organizzazione delle attività scientifiche ed al reperimento delle risorse di finanziamento per la realizzazione delle comuni iniziative;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *MC*



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 521	De 20 NOV. 2015	Atti 142/2015
----------------------	-----------------	---------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 20 NOV. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 10 (dieci) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati parte integrante.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E CLINICA

(di seguito *Accordo*)

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, (di seguito denominata **Unibs**), con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato 15, CAP 25121, C.F. 98007650173, P.I. 01773710171, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Sergio Pecorelli – PEC: ammcentr@cert.unibs.it

e

l'ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI (di seguito **GPINI**) con sede legale in Milano, Piazza A. Ferrari 1, CAP 20122, C.F. 80064670153, P.I. 00903310159, legalmente rappresentato dal Dott. Amedeo Tropiano, Direttore Generale - PEC: direzione generale@pec.gpini.it

(singolarmente e/o collettivamente di seguito denominate "Parte/Parti")

PREMESSO CHE

- Attraverso la definizione di un peculiare Progetto Strategico, l'Università degli Studi di Brescia risulta essere la prima università tematica Italiana, incardinata attorno al concetto di "salute e benessere delle persone nell'ambiente", sintetizzabile nel binomio "**Health&Wealth**".
- All'interno del concetto portante "Health&Wealth", l'Università degli Studi di Brescia definisce inoltre diversi temi caratterizzanti tra i quali: **stili di vita, longevità e tecnologie per la salute e il benessere**. Ciascun tema realizza attraverso modalità specifiche la necessità di declinare i concetti di trasferimento tecnologico e di ricerca scientifica nel proprio ambito caratteristico.
- Unibs - DII si inserisce pienamente in questo Progetto Strategico andando a caratterizzarsi, con i suoi laboratori e linee di ricerca, come una delle strutture abilitanti principali a supporto delle attività legate alla progettazione e realizzazione di nuove tecnologie e metodologie di misura del dato biomedico (come, ad esempio, sistemi per la misura della postura e della biomeccanica articolare) in un'ottica di prevenzione, diagnosi e monitoraggio del trattamento clinico.
- Il GPINI è un centro di rilievo nazionale ed internazionale per l'attività ortopedica, traumatologica, reumatologica, riabilitativa e di recupero funzionale ed il trattamento di malattie dell'apparato muscoloscheletrico.

- Il GPINI si caratterizza per un'offerta di alta specialità - supportata da diversi dipartimenti - che vanno a coprire una vasta gamma di diagnosi e trattamenti, includendo ricostruzioni protesiche articolari legate a sviluppo di osteoartrosi, traumatologia dello sport, patologie della colonna vertebrale e chirurgia della mano.
- Il GPINI adotta una visione privilegiata rivolta alla ricerca scientifica, essendo sede di insegnamento della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano e supportando diversi progetti di ricerca finalizzati e commissionati orientati all'analisi degli outcome clinici e funzionali legati a diverse tipologie di impianto, di tecnica e di approccio chirurgico.

APPURATO CHE

- Unibs e GPINI rappresentano partner scientifici ideali per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico e clinico.
- Sussistono tra Unibs e GPINI rapporti di interesse nell'ambito della prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle patologie legate al sistema muscoloscheletrico.

CONSIDERATO CHE

Le Parti intendono sviluppare rapporti di collaborazione stabili allo scopo di:

- (i) realizzare attività di ricerca, trasferimento tecnologico e clinico e di divulgazione scientifica;
- (ii) partecipare come partner a progetti di ricerca regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- (iii) promuovere e valorizzare le proprie attività nei rispettivi campi di azione sulla base di argomento comuni.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO

ARTICOLO 1 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Le Parti, stabiliscono di dare luogo ad azioni congiunte di promozione per l'esecuzione concordata di specifiche iniziative concernenti attività di ricerca scientifica, ricerca industriale, sviluppo tecnologico, trasferimento tecnologico, trasferimento clinico e divulgazione dei risultati nell'ambito della prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio delle patologie legate al sistema muscoloscheletrico.

In particolare, le principali iniziative riguarderanno:

- (i) la realizzazione di comuni attività di ricerca, di trasferimento tecnologico, di trasferimento clinico e di divulgazione scientifica;

- (ii) la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei, internazionali, incluso l'accesso a programmi e strumenti pubblici di finanza agevolata;
- (iii) la partecipazione a iniziative promosse da soggetti pubblici o privati;
- (iv) stage e traineeship di studenti, neolaureati, dottorandi e specializzandi.

ARTICOLO 2 – Rappresentanti

Il Rettore prof. Sergio Pecorelli è il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Brescia, mentre il dott. Amedeo Tropiano è il legale rappresentante di GPINI. Nel caso in cui una delle Parti si ritrovi nella condizioni di dover sostituire il proprio rappresentante, deve essere riportata notifica alla controparte. I rappresentanti qui indicati devono garantire il rispetto formale del presente Accordo. I Rappresentanti hanno inoltre la facoltà di definire specifici delegati (qui di seguito Responsabili Scientifici) che, nell'attuazione del presente Accordo sono stati individuati nel prof. Riccardo Pietrabissa dell'Università di Brescia e nel prof. Giuseppe V. Mineo. Tali Responsabili Scientifici avranno l'obbligo di organizzare le attività scientifiche e ricercare adeguate opportunità di finanziamento per portarle avanti.

Nel caso in cui una delle Parti si ritrovi nella condizioni di dover sostituire il proprio Rappresentante e/o Responsabile Scientifico, deve essere riportata notifica alla controparte.

ARTICOLO 3 – Risorse finanziarie e loro Gestione

Lo sviluppo delle attività di ricerca definite all'interno del presente Accordo saranno sostenute da risorse finanziarie proprie messe a disposizione da ciascuna delle parti o mediante il sostegno finanziario di terzi esterni. Le Parti, congiuntamente o individualmente, possono ricercare finanziamenti da organismi nazionali o internazionali per il supporto della attività previste dal presente Accordo. Le Parti dovranno valutare il sostegno finanziario necessario per portare avanti ogni attività identificata all'interno del presente Accordo.

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie necessarie alla partecipazione congiunta alle iniziative e attività saranno disciplinate da specifici accordi in base ai quali ciascuna Parte contabilizzerà i propri costi in piena autonomia, assumendone in proprio la responsabilità, salvo vincoli derivanti da specifiche regole di eventuali finanziamenti.

ARTICOLO 4 - Attuazione

Le Parti intendono svolgere le attività di interesse comune, nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

Le Parti concordano che, nell'ambito dello svolgimento delle attività, ciascuno metterà a disposizione le competenze e le professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse, nel rispetto delle vigenti normative.

In ogni caso, le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale che verranno chiamate a collaborare dai rispettivi Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali e alle risorse finanziarie messe a disposizione per specifici progetti di ricerca.

ARTICOLO 5 – Copertura Assicurativa

Le Parti dovranno esplicitamente garantire l'assicurazione di responsabilità civile per l'impiegato e datore di lavoro a tutto il personale impiegato all'interno di attività definite dal presente Accordo.

Nel caso di stage e traineeship o scambio di personale, le coperture assicurative (infortuni e RCT) e la copertura per l'assistenza sanitaria restano a carico della Parte che invia il personale. Inoltre, nessun costo diretto deve gravare a carico della Parte ospitante.

ARTICOLO 6 – Disposizioni in Materia di Prevenzione, Sicurezza e Salute

Nel caso di stage e traineeship o scambio di personale, i dipendenti e tutto il personale delle Parti devono rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Istituto ospitante.

ARTICOLO 7 – Regolamento ed utilizzo delle informazioni

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza su qualsiasi aspetto, notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione dei progetti ed iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi "Informazione Riservata", salvo un diverso accordo tra le Parti.

Per "Informazioni Riservate" si intendono tutto il materiale, i dispositivi, le attrezzature, i software, compresi i dati e le informazioni concernenti gli stessi, le informazioni, i dati e le conoscenze trasmesse da una Parte all'altra in forma scritta, grafica e orale. Comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche, tecnologiche, scientifiche, commerciali e finanziarie, disegni, grafici, schizzi, modelli, campioni, formule, procedimenti, metodi, dati – sia in formato cartaceo che elettronico - nonché tutte le analisi, valutazioni, prove, elaborati o altri documenti che contengano, riproducano o derivino in tutto o in parte dalle informazioni suddette e/o ritenute comunque confidenziali dalle Parti.

Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni fornite o comunque acquisite in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati.

ARTICOLO 8 - Pubblicazioni

Le Parti riconoscono l'importanza della pubblicazione di articoli, presentazioni a congressi, convegni ed altri appuntamenti scientifici.

La pubblicazione e la diffusione saranno soggette alla preventiva autorizzazione dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale dei risultati.

Le Parti concordano che tutti i manoscritti destinati alla pubblicazione siano sotto una paternità congiunta. Tuttavia, affinché pubblicazioni premature di tali informazioni non influiscano negativamente sugli interessi delle Parti, una bozza di tutti i manoscritti destinati alla pubblicazione sarà sottomessa alla revisione delle due Parti. Se una delle Parti ritiene che le pubblicazioni proposte contengano delle Informazioni Confidenziali (diverse dai risultati dell'attività), questa dovrà notificarle all'altra, in maniera tale da valutarne eventuale cancellazione.

ARTICOLO 9 - Proprietà e sfruttamento dei risultati

I risultati della ricerca scientifica svolta dalle Parti sono di proprietà congiunta delle Parti stesse e il loro utilizzo sarà a titolo gratuito, con l'unico obbligo di citare la collaborazione nell'ambito di

comunicazioni pubbliche. Qualsiasi licenza o uso di tecnologie e/o servizi sviluppati nel quadro del presente Accordo saranno equamente condivisi dalle Parti.

Fermo il rispetto della legislazione vigente in materia di proprietà intellettuale, le Parti convengono che la titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione di attività svolte in attuazione del presente Accordo, sarà espressamente regolata di volta in volta attraverso specifici accordi attuativi.

In questo caso la comunicazione al pubblico delle informazioni può avvenire solo dopo che le Parti abbiano rispettato tutti i passaggi formali, necessari alla tutela della proprietà intellettuale.

ARTICOLO 10 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua stipula ed avrà una durata di anni uno (1) anni, con possibilità di rinnovo automatico annuale per i successivi due (2) anni e in seguito su mutuo consenso scritto approvato dalle Parti. Vanno fatte salve le modalità di recesso così come riportate al successivo articolo 12.

ARTICOLO 11 - Modifiche

Le Parti, di comune accordo, potranno in ogni momento, nell'attuazione del presente Accordo, apportare aggiunte e/o modifiche che ritengano opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse. I conseguenti accordi saranno comunque definiti e formalizzati dalle Parti sulla base del presente documento.

ARTICOLO 12 – Recesso e cancellazione

Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, recedere dal presente Accordo, se non è più in grado di continuare o non è più interessato alla collaborazione. La Parte terminante deve informare l'altra Parte con preavviso scritto di risoluzione tramite lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della data richiesta per il recesso.

Le Parti possono inoltre effettuare la cancellazione dell'Accordo di comune consenso.

La risoluzione o cancellazione effettuata di comune consenso ha effetto solo per le attività future e non ha ricadute sulle attività già sostenute e sugli impegni in corso, che sono salvaguardati e vanno naturalmente a concludersi. In particolare, gli obblighi nei confronti di studenti e personale che partecipano ad uno scambio continueranno per tutto il periodo concordato.

ARTICOLO 13 – Controversie

Il presente Accordo è governato dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, se non componibili bonariamente in uno spirito di mutua cooperazione, verrà definito specifico Foro competente.

ARTICOLO 14 – Firma digitale



Il presente accordo è firmato digitalmente ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto
Brescia, 20 NOV 2015

Per Università degli Studi di Brescia
Il Magnifico Rettore
Prof. Sergio Pecorelli
(digitalmente firmato)

Per istituto Ortopedico Gaetano Pini
Il Direttore Generale
Dott. Amedeo Tropiano
(digitalmente firmato)

www.Albopretorionline.it 24/11/15

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Ist. Pini.PDF.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 24/11/2015 10:06:56 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	SERGIO PECORELLI	PCRSRG44H108L57W	UNIBS/98007650173
	Firma CADES OK Data di verifica: 24/11/2015 10:06:56 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	AMEDEO SALVATORE TROPIANO	TRPMSL45M31754N	Regione Lombardia - Sistema Informativo Socio Sanitario

WWW.Albopretorionline.it 24/11/15